

COMUNE DI SANT'AGNELLO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DETENZIONE,
LA TUTELA ED IL
CONTROLLO DEI CANI
SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 28/04/2026

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE , LA TUTELA ED IL CONTROLLO DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICE:

- ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2: PRINCIPI GENERALI
- ART. 3: AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
- ART. 4: RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE
- ART. 5: MUSERUOLE E GUINZAGLI
- ART. 6: ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 7: TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO
- ART. 8: DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI
- ART. 9: DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CONDOMINI ED IMMOBILI CON PIU' ABITAZIONI
- ART. 10: PARTICOLARI SITUAZIONI
- ART. 11: ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
- ART. 12: TUTELE DALL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI
- ART. 13: NORME DI CHIUSURA
- ART. 14: NORME TRANSITORIE
- ART. 15: VIGILANZA
- ART. 16: ENTRATA IN VIGORE
- ART. 17: NORMA FINALE

"Chi non ha mai posseduto un cane non può sapere cosa significhi essere amato"- Schopenhauer

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento Comunale viene redatto in conformità alle disposizioni di cui alla Legge nazionale del 06 giugno 2025 n. 82 che introduce importanti modifiche al **Codice penale e al Codice di procedura penale in materia di reati contro gli animali**.

Con questa nuova normativa sono rafforzate in modo significativo le tutele a favore degli animali, riconoscendo il loro status di esseri senzienti e inasprendo le pene per chiunque si renda responsabile di maltrattamenti, abbandono, uccisione, traffico illecito o sfruttamento in spettacoli vietati.

Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento del proprietario o del detentore del cane potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta, in tutto il territorio del Comune di Sant'Agnello.

Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Sant'Agnello.

Le norme del presente Regolamento non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida nonché ai cani in dotazione alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco ed alla protezione civile, quando sono utilizzati per servizio.

Articolo 2

Principi generali

1. Chiunque detenga un cane è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che lo smarrisca o che gli fugga.
2. Chiunque detenga un cane o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare è tenuto a:
 - a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurargli la regolare pulizia degli spazi di dimora;

- g) prendersi cura dell' eventuale cucciolata e garantirne il generale benessere.

Articolo 3

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, come meglio specificato nell'Articolo 8.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente Regolamento si definisce detentore la persona fisica (che può anche non corrispondere con il proprietario dell'animale) che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani anche se non regolarmente registrati all'anagrafe canina ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4

Raccolta delle deiezioni solide e altro

1. Sulle aree identificate al comma 1) dell'Articolo 3, il detentore di un cane è sempre tenuto:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dal cane con successivo idoneo smaltimento;
 - b) a fare uso, per l'asportazione delle deiezioni solide, di idonei raccoglitori - possibilmente di materiale plastico impermeabile - che deve avere immediatamente disponibili al seguito e che permettano di provvedere alle operazioni in modo igienico;
 - c) a portare con sé il raccoglitore delle deiezioni solide di cui al punto precedente.
- 1.1 Il detentore del cane deve munirsi preventivamente di un contenitore (bottigliette, spruzzatori, ecc..) adeguato a trasportare acqua - semplice e senza aggiunta di detersivi o altri chimici di sorta - da utilizzare per il risciacquo di qualsiasi superficie venga sporcata dall'urina dell'animale. I detentori di cani, devono impedire agli animali di "sporcare" a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, attrezzature ludiche ed elementi di arredo urbano.
2. Chiunque viola le disposizioni sopra previste al comma 1 è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00 = oltre all'obbligo di asportare le deiezioni solide precitate.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1.1 del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 75,00 .

Articolo 5

Museruole e guinzagli

- 1.** Sulle aree identificate al comma 1) dell'Articolo 3, i detentori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio.
 - b) I detentori dei cani devono portare con sé una museruola quando si trovano in spazi pubblici, su mezzi di trasporto pubblici o in luoghi dove altri cani o persone potrebbero entrare in contatto con l'animale, anche senza preavviso (ordinanza ministero della salute 6 agosto 2024 gazzetta ufficiale 199/2024). L'utilizzo della museruola è rivolta a cani di indole mordace, deve essere a cestino e non a nastro.
- 2.** Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non potrà avere una lunghezza superiore a metri 1,5 (un metro e mezzo), qualora siano presenti in loco e nei luoghi persone o altri animali.
- 3.** I cani, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio non possono essere lasciati vagare liberi ed incustoditi nelle aree pubbliche e devono essere sempre accompagnati da una persona fisica; questa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi in grado di controllarne i movimenti ed i gesti istintivi.
- 4.** Sono esonerati all'obbligo di museruola e guinzaglio, oltre i cani che si trovano all'interno della proprietà privata che sorvegliano, alla quale è interdetto l'accesso per gli estranei, i cani da lavoro in forze armate, protezione civile o guida per disabili.
- 5.** Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00 =.
- 6.** Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 225,00 =.
- 7.** Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 75,00 =.
- 8.** Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00 =.

Articolo 6

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

- 1.** Ai cani tenuti dal proprietario o dal detentore, muniti di guinzaglio e nel rispetto delle disposizioni definite nel precedente Articolo 4), è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, i giardini, le spiagge, le aree verdi ed i parchi pubblici ad esclusione di quelle aree ove con apposita Ordinanza Sindacale, in ragione della conformità dei luoghi e delle strutture o per ragioni di natura igienico – sanitaria, viene o è già stato istituito il divieto di accesso ai cani.
- 2.** All'interno delle aree definite da questo articolo, ai detentori dei cani appartenenti alle razze identificate periodicamente dal Ministro della Salute con propria specifica Ordinanza (ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela della incolumità pubblica dall'aggressione dei cani) è fatto obbligo di condurre i medesimi cani con guinzaglio e congiuntamente muniti di idonea apposita museruola.

3. L'eventuale divieto di accesso ai cani all'interno delle aree definite da questo articolo, deve essere segnalato all'utenza mediante l'installazione di appositi segnali indicatori ubicati in modo visibile presso le entrate.
4. Dagli eventuali istituendi divieti di accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche saranno esclusi i cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida nonché ai cani in dotazione alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco ed alla protezione civile quando sono utilizzati per servizio, nonché i cani al seguito di persone con disabilità.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00 ed il massimo di EURO 225,00.

Articolo 7

Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo ai proprietari e/o detentori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1) del presente Articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00 =. fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Articolo 8

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

All'interno delle proprietà private:

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché privati delle basilari norme del loro benessere in rapporto alla loro dimensione , mole e specificità di razza e senza provvedere alla periodica pulizia degli spazi da questi utilizzati dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. La cuccia deve essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale, possibilmente realizzata con idoneo materiale coibentato e con idonea apertura per l'ingresso. La cuccia non deve essere umida né posta in luoghi soggetti ad allagamenti o correnti d'aria ovvero in ambienti che possano risultare nocivi alla salute dell'animale.
3. È espressamente vietato tenere i cani legati alla catena o a qualsiasi altro strumento di contenzione che ne imiti la libertà di movimento in modo continuativo (legge 6 giugno 2025 n. 82). Unica deroga a siffatta condizione è da valutare caso per caso, ma solo per esigenze sanitarie, o di sicurezza, comprovate a un veterinario e dalle autorità preposte.
 - 3.1 In caso di deroga a quanto riportato nel comma 3 , su prescrizione del veterinario curante o per misure urgenti o solamente temporanee di sicurezza , la catena o altro mezzo per legare , consentito per un massimo di 10 ore, deve avere una lunghezza non minore di 7 metri, a seconda della stazza del cane, e scorrere su di un cavo aereo .Dovrà essere munita di due moschettoni rotanti all'estremità e la sua dimensione e peso dovranno essere proporzionati alla grandezza del cane . Il cane dovrà , in ogni modo , poter raggiungere facilmente il ricovero , il cibo e l'acqua.

4. Chiunque viola le disposizioni sopra previste è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 500,00 ed il massimo di EURO 5000,00 , fermo restando l' applicabilità dell' art. 544 – TER del codice penale , in caso di cane tenuto legato alla catena, in modo continuativo.

Articolo 9

Detenzione dei cani all'interno di condomini ed immobili con più abitazioni

1. Fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali che disciplinano i rapporti tra i condomini, il proprietario o il detentore di cani all'interno di condomini ed in qualsiasi altro fabbricato destinato a civile abitazione deve garantire che gli stessi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e che gli stessi non costituiscano causa di pericolo per la salute e la sicurezza degli altri condomini e/o inquilini.

In tal senso è espressamente vietato tenere per tempi prolungati i cani su terrazzi e balconi.

In particolare in caso di permanenza anche momentanea degli animali su terrazzi, balconi, giardini, scale e simili dovrà essere accuratamente evitato l'insorgere anche temporaneo di inconvenienti igienici.

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 150,00.

Articolo 10

Particolari situazioni

1. E' vietato:

1.1. Trasportare, o fare stazionare, i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti in modo continuato al sole; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti per più di un'ora e in qualsiasi periodo dell'anno;

1.2. Separare i cuccioli di cani dalla madre prima dei sessanta giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;

1.3. Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie);

1.4. Condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano;

1.5. Colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creano alterazione comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;

1.6. Abbandonare qualsiasi tipo di animale , sia domestici che selvatici , in qualche parte del territorio comunale (art.727 del codice penale , con pene che possono includere l'arresto fino ad un anno e ammende che variano da 1.000 a 10.000).

2. E' severamente proibito a chiunque di spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma , su tutto il territorio comunale alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali , escludendo le operazioni di derattizzazione

disinfestazione e di servizio , che devono essere autorizzate dall'amministrazione comunale ed eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere , in alcun modo, altre specie animali e comunque nel rispetto della normativa vigente.

3. INUMAZIONE .Oltre all' incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario del sotterramento di animali da compagnia , previo consenso , in terreni privati allo scopo , ove non esistono falde acquifere e solo qual ora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del regolamento CE n.1069/2009 con autorizzazione del servizio veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

4. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1) del presente Articolo, fatta salva l'applicabilità dell'Art. 544 ter del Codice Penale (Maltrattamento di animali) è soggetto anche alla concorrente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00 =.

5. Il Comune di Sant'Agnello , considerando l'utilizzo , l'esposizione e alla detenzione di animali incompatibili con strutture circensi e di spettacolo viaggianti si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente , per far in modo che tali animali non siano più impiegati.

Articolo 11

Accesso negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali

1. I cani tenuti dal detentore hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2) del presente Articolo, all'interno di tutti gli esercizi pubblici ed esercizi commerciali situati nel territorio del Comune di Sant'Agnello, ad esclusione dei locali nei quali è previsto il divieto di ingresso ai cani, in osservanza di norme e limitazioni esistenti e prevalenti e di quelli indicati al successivo comma 3) del presente articolo.

2. I detentori che conducono i cani negli esercizi pubblici o negli esercizi commerciali ubicati nel territorio del Comune di Sant'Agnello dovranno farlo tenendo i cani con il guinzaglio e/o a museruola, avendo cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. All'interno dei medesimi esercizi pubblici ed esercizi commerciali i cani appartenenti alle razze identificate periodicamente dal Ministro della Salute con propria specifica Ordinanza (ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela della incolumità pubblica dall'aggressione dei cani), dovranno essere tenuti dal detentore con il guinzaglio e congiuntamente muniti di idonea museruola, da esibire su apposita richiesta.

3. Il titolare del pubblico esercizio e/o dell'esercizio commerciale ha comunque l' autonoma facoltà di vietare indistintamente il libero accesso dei cani ai propri locali . In tal caso, il divieto di accesso deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con scritto e disegno , esposti in modo ben visibile all'utenza .

4. Il titolare del pubblico esercizio e/o dell'esercizio commerciale ha facoltà di chiedere l'allontanamento del cane che arrechi disturbo alla clientela o quando lo stesso non venga tenuto al guinzaglio e dotato di museruola segnalando la situazione alla Polizia Locale .

5. Fatte salve le disposizioni definite dalle specifiche norme di settore in materia di pubblica sicurezza e di igiene e sanità, relative all' accesso dei cani all'interno dei locali pubblici , chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto anche alla concorrente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di EURO 75,00.

Articolo 12

Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Chiunque posseda o detenga cani appartenenti alle razze identificate periodicamente dal Ministro della Salute con propria specifica Ordinanza (Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale N. 192 del 20/08/2025)) ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

1.1 E' vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti alle razze di cui al comma 1) del presente Articolo:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del Codice Penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n° 189;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità;

i precetti ed i divieti definiti nel presente Articolo non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco ed alla protezione civile.

2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad EURO 150,00.

3. In conseguenza dell'accertamento della violazione del disposto del comma 1.1) del presente Articolo oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista ed in anche in applicazione della normativa regionale di settore, viene riservata al Sindaco la facoltà di disporre con propria specifica Ordinanza, il temporaneo allontanamento dell'animale dai luoghi ove viene custodito, disponendone il trasferimento e ricovero presso le strutture del canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale, imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario / detentore del cane. Il cane verrà restituito al legittimo proprietario / detentore quando questi avrà esibito idonea e valida polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane verso terzi al Comando della Polizia Municipale.

4. In conseguenza dell'accertamento della violazione del disposto del comma 1.1) del presente Articolo oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, viene riservata al Sindaco la facoltà di disporre con propria specifica Ordinanza il temporaneo allontanamento dell'animale dai luoghi ove viene custodito, disponendone il trasferimento e ricovero presso le strutture del canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale, imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario / detentore del cane. Il cane potrà essere restituito a persona idonea a cui non ne è vietata – per norma di legge e di regolamento - la diretta detenzione, previa presentazione di apposita istanza al Comando di Polizia Locale.

Articolo 13

Norme di chiusura

1. La fuga del cane di proprietà o detenuto / custodito deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dalla sua scomparsa o smarrimento, al Comando di Polizia Municipale, comunicando tutti i dati identificativi sia del proprietario e/o detentore che del cane stesso.

La sanzione pecuniaria per l'incauta custodia o l'omessa vigilanza di un cane di proprietà è un illecito amministrativo. La multa varia da **€25 a €258**. Questa sanzione si applica se il cane è lasciato libero o non adeguatamente custodito, anche senza che si verifichino danni a terzi.

2. Solo effettuando la tempestiva segnalazione di cui al comma 1) prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dall'applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale libero ed incustodito, in violazione del disposto del comma 3) dell'Articolo 5; in ogni caso rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito e lasciato incustodito.

3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comando di Polizia Municipale che, dopo aver accertato quanto segnalato, si attiverà per la cattura degli animali. Per il cane trovato vagante, privo di identificativo, potrà essere attivata la procedura di "cane di quartiere", qualora ne sussistano le condizioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n.5 del 2001 che ha finalmente ufficializzato la figura del cane di quartiere.

4. Le spese di cattura e successiva custodia del cane fuggito e/o smarrito, nonché quelle inerenti alle eventuali cure veterinarie fornite allo stesso, sono a carico del proprietario e/o detentore dell'animale.

Articolo 14

Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti e custoditi "liberi" in cortili o giardini di proprietà privata devono adeguare la recinzione di delimitazione e/o il muro di cinta di tali aree di custodia degli animali a quanto sopra prescritto, entro dodici (12) mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, fatto salvo altro e diverso termine imposto con provvedimento del Sindaco per singoli casi motivati.

2. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani appartenenti alle razze identificate dal Ministro della Salute con propria specifica Ordinanza (ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela della incolumità pubblica dall'aggressione dei cani) tenuti e custoditi "liberi" in cortili o giardini di proprietà privata, devono adeguare la recinzione di delimitazione e/o il muro di cinta di tali aree di custodia degli animali, a quanto prescritto ai commi 2) e 3) dell'Articolo 8, entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, fatto salvo altro e diverso termine imposto con provvedimento del Sindaco per singoli casi motivati.

3. Coloro che, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, acquistino o detengano un cane per tenerlo "libero" all'interno di un cortile o giardino di proprietà privata, dovranno adeguare la recinzione di delimitazione e/o il muro di cinta di tali aree, a quanto prescritto ai commi 2) e 3) dell'Articolo 8, prima che il cane venga detenuto e custodito in tali spazi ed aree.

Articolo 15

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli appartenenti al Comando di Polizia Locale ed il personale in forza e incardinato.

2. Le attività di controllo ed accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento sono espletate da tutti gli agenti ed ufficiali della Polizia Locale.

3. Nel caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie previste per lo specifico illecito vengono raddoppiate . In tal senso si definisce recidiva la violazione delle medesima disposizione per due volte in un anno solare.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto Comunale entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Articolo 17

Norma finale

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.

